

**COSTITUZIONE IN GIUDIZIO IN FORMA CARTACEA O TELEMATICA?
LE RISPOSTE DALLA GIURISPRUDENZA
(aggiornamento al 22.5.2015)**

*Schema di Giulio SPINA**

RITO ORDINARIO

Rapporto tra **processo civile telematico** e **norme sulla costituzione in giudizio dettate dal codice di rito**; dibattito sulle **conseguenze del deposito telematico** degli atti introduttivi

No a costituzione telematica: contumacia e inammissibilità

[Tribunale di Bergamo, ordinanza del 25.3.2015](#)

Inammissibile il deposito telematico di atti introduttivi

Relativamente al Tribunale di Bergamo, non appare sussistente una disciplina giuridica ammissiva del deposito telematico degli atti introduttivi del procedimento.

[Tribunale di Padova, sezione seconda, sentenza del 10.2.2015](#)

La costituzione in giudizio deve avvenire in forma cartacea perché agli artt. 165-166 c.p.c. è scritto "depositando"; la costituzione con modalità telematiche equivale a contumacia.

Se l'atto inviato telematicamente non trova una specifica copertura normativa speciale esso deve essere considerato alla stregua di un atto cartaceo di costituzione inviato a mezzo posta essendo la mail certificata, così come la raccomandata, due mezzi di comunicazione. Se così è dobbiamo applicare la disciplina generale sulla costituzione delle parti e rifarci quindi agli artt. 165 e 166 c.p.c. che disciplinano la costituzione dell'attore e del convenuto nel giudizio ordinario di cognizione senza prevedere alcun riferimento al Processo Civile Telematico. Quei due articoli prevedono che l'atto di citazione e la comparsa di costituzione debbano essere "depositati" in cancelleria. Il fatto che le due norme in questione utilizzino il verbo depositare fa ritenere che qualcuno fisicamente si rechi in cancelleria a consegnare al Cancelliere l'atto sul quale apporre il timbro di depositato.

[Tribunale di Padova, ordinanza del 28.8.2014](#)

Se il convenuto si costituisce telematicamente, allora è contumace

Non è legittimo l'invio telematico della comparsa di costituzione perché si tratta di uno strumento di comunicazione privo di valore legale con conseguente declaratoria di inammissibilità della comparsa di costituzione.

* Dottore di ricerca IAPR e Cultore di Diritto processuale civile. Per *La Nuova Procedura Civile* è Coordinatore unico di Redazione e Direttore editoriale del *TG Giuridico*. Direttore Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile.

[Tribunale di Pavia, ordinanza del 22.7.2014](#)

Inammissibile la costituzione in forma telematica

La comparsa di costituzione depositata in cancelleria per via telematica deve essere dichiarata inammissibile, in quanto nessuna norma dell'ordinamento processuale consente il deposito in forma telematica dell'atto di costituzione in giudizio.

[Tribunale di Torino, sezione prima, provvedimento del 15.7.2014](#)

Ricorso ex art.702 bis c.p.c. depositato per via telematica? Scatta l'inammissibilità

Alcuna norma dell'ordinamento processuale consente il deposito in forma telematica dell'atto introduttivo del giudizio, con la conseguenza che il relativo ricorso dev'essere dichiarato inammissibile.

[Tribunale di Foggia, decisione del 10.4.2014](#)

Inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio depositato in via telematica

Il decreto del Ministero della Giustizia che ha autorizzato il deposito di atti telematici con valore legale da parte di soggetti esterni al Tribunale di Foggia a far data dal 15 gennaio 2014 ha espressamente individuato tra di essi i soli atti endoprocessuali - in linea con la precisione dell'art. 16 bis d.l.179/2012 che menziona atti processuali e documenti dei difensori delle parti precedentemente costituite - tra cui, per certo, non rientra l'atto di citazione o il ricorso introduttivo del giudizio.

Costituzione telematica: no a sanzioni, sanatoria e rimessione in termini

[Corte di Appello di Bologna, sezione prima, decreto del 24.12.2014](#)

L'invio telematico, in sostituzione del dovuto deposito in cancelleria, costituisce un vizio di nullità che resta sanato per il tramite del raggiungimento dello scopo

La giurisprudenza di merito, peraltro, si è interrogata sulla sorte degli atti processuali depositati in forma telematica nei casi in cui non è consentito o, meglio, nelle ipotesi non previste dalle richiamate disposizioni o da altre norme di legge ed è pervenuta alla conclusione, oggi maggioritaria, che l'atto telematico rispetta i requisiti di forma previsti dal codice di rito civile - sia perché l'art. 121 c.p.c. afferma il principio di libertà delle forme sia perché l'atto informatico è ora disciplinato espressamente da norme di legge (D.Lgs. n. 82 del 2005 , c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale) - e che l'invio telematico, in sostituzione del dovuto deposito in cancelleria, costituisce un vizio di nullità che resta sanato, se ed in quanto l'atto abbia raggiunto il suo scopo ai sensi dell'art. 156, comma 3°, c.p.c. (scopo che, nel caso concreto, consiste nel pervenire a conoscenza del giudice entro il termine fissato ex lege per la tempestività della impugnazione). Tale orientamento muove dal presupposto che anche il procedimento di deposito dell'atto si sia perfezionato nelle modalità previste dalla legge per l'invio telematico. L'art. 16 bis cit., al comma 7, stabilisce che il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui viene garantita la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia, giacché è tale ricevuta che, secondo la previsione dell' art. 13 del D.M. n. 44 del 2011, attesta la ricezione del documento da parte del dominio giustizia. In concreto, il meccanismo di invio e deposito in forma telematica contempla un primo passaggio che ha luogo tra il soggetto privato e il suo gestore di posta elettronica incaricato di trasmettere il documento al dominio giustizia, e, perciò, al gestore di p.e. certificata del ministero della giustizia, e un secondo passaggio, pure attestato mediante ricevuta trasmessa in formato elettronico, dal gestore di p.e. del soggetto depositante a quello del ministero; segue, poi, una ulteriore attestazione proveniente dalla cancelleria e rivolta al soggetto depositante per dare notizia dell'avvenuto deposito telematico. E', dunque, il perfezionamento del secondo passaggio che attesta il raggiungimento dello scopo dell'atto, avente l'effetto sanante della nullità derivante dal difetto di forma, giacché è in detto momento che l'atto si considera comunque depositato, con la conseguenza, riferita al deposito di un ricorso, che esso è posto a conoscenza del giudice.

[Tribunale di Bergamo, ordinanza del 10.7.2014](#)

Sì alla rimessione in termini se l'atto introduttivo è erroneamente depositato in via telematica

Se la parte deposita erroneamente l'atto introduttivo in forma telematica, ma il sistema rilascia comunque le tre email confermate (accettazione, consegna, esito controllo), allora è possibile concedere la rimessione in termini.

[Tribunale di Milano, sezione sesta, ordinanza del 7.10.2014](#)

In alcun modo può essere sanzionata la parte che si costituisce telematicamente

In alcun modo può essere sanzionata la parte che si costituisca in via telematica, tanto più che nel nostro ordinamento le sanzioni processuali debbono essere previste specificamente dal legislatore.

Costituzione telematica: ammissibilità

[Corte di appello di Genova, provvedimento del 11.11.2014](#)

Sì alla costituzione per via telematica

Alla luce della normativa vigente, non è possibile escludere che sussista sin d'ora la facoltà per le parti di costituirsi tramite deposito telematico in luogo di quello cartaceo

[Tribunale di Brescia, ordinanza del 7.10.2014](#)

Sì alla comparsa di costituzione tramite deposito telematico

Deve ritenersi ammissibile il deposito telematico della comparsa di costituzione e risposta, non evidenziandosi ostacoli né di natura tecnica né di natura processuale.

[Tribunale ordinario di Palermo, sezione lavoro, ordinanza del 23.9.2014](#)

Ammissibile la costituzione di parte resistente in via telematica, quando il ricorso è stato depositato in data antecedente al 30.06.14

La costituzione di parte resistente effettuata in via telematica deve ritenersi ammissibile quando il ricorso è stato depositato in data antecedente al 30.06.14.

[Tribunale di Ivrea, sentenza del 18.7.2014](#)

Se il sistema non funziona, l'atto può validamente essere depositato tardivamente

Se viene debitamente documentato il malfunzionamento dei servizi PCT per il deposito telematico, allora l'atto va accolto anche se depositato tardivamente.

Modalità della costituzione telematica

[Tribunale di Milano, sezione lavoro, sentenza del 8.2.2013](#)

È nulla la costituzione del ricorrente se l'accesso al fascicolo telematico è precluso

In tema di processo civile telematico, se il fascicolo c.d. telematico non è accessibile dalla difesa del convenuto, allora deve essere dichiarata la nullità della costituzione in giudizio del ricorrente.

[Tribunale di Milano, sezione lavoro, sentenza del 31.10.2014](#)

I tempi e le modalità della costituzione telematica non sono vincolati dai tempi e le modalità della costituzione mediante deposito cartaceo degli atti

E' ammessa la costituzione telematica del convenuto per le ragioni evidenziate nell'ordinanza del Tribunale di Milano, sezione sesta, 7.10.2014. Deve escludersi - a pena di vanificare la funzione stessa del Processo Civile Telematico e di contraddire la ratio posta a fondamento della riforma in esame - che i tempi e le modalità della costituzione telematica debbano essere vincolati dai tempi e le modalità della costituzione mediante deposito cartaceo degli atti e, più nello specifico, dalle fasce orarie che caratterizzano questi ultimi. Con la costituzione telematica il difensore sottoscrive la memoria con firma digitale ed effettua il deposito utilizzando le regole tecniche e le specifiche previste dalla normativa regolamentare del Processo Civile Telematico. L'atto di deposito e costituzione in via telematica è il corrispettivo dell'atto di deposito e costituzione cartacea: nel momento esatto in cui la memoria di costituzione viene consegnata alla cartella di destinazione, questa è disposizione della Cancelleria che provvede a certificarne il deposito, in uno con i documenti alla stessa allegati, e li mette a disposizione del Giudice e delle altre Parti processuali. L'eventuale scarto temporale tra il deposito in via telematica, la lavorazione della "busta" da parte della Cancelleria e la messa a disposizione di memorie e documenti è del tutto ininfluenza ai fini della valutazione circa la tempestività della costituzione, poiché a tal fine non può che risultare rilevante il solo momento in

cui è materialmente intervenuto il deposito, ossia la consegna della busta contenente costituzione e documenti.

RECLAMO CAUTELARE

In tema di processo civile telematico è sorto di recente un **contrasto interpretativo nella giurisprudenza di merito** quanto alle modalità del deposito (cartaceo o telematico) del **reclamo cautelare ex art. 669 terdecies c.p.c.**

[Tribunale di Asti, sezione prima, ordinanza del 23.3.2015](#)

Reclamo cautelare: possibile la scelta fra il deposito in forma telematica o in forma cartacea

Il ricorso per reclamo cautelare principale ha natura di atto introduttivo del relativo giudizio e può quindi essere depositato, a scelta del ricorrente, in forma telematica o in forma cartacea. Quand'anche qualificato come proveniente da parte già costituita, il relativo deposito cartaceo è comunque ammissibile in virtù dei principi di libertà delle forme (art. 121 c.p.c.) e del raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.).

[Tribunale di Torino, sezione terza, ordinanza del 6.3.2015](#)

Il reclamo depositato in forma cartacea è inammissibile

Il reclamo cautelare va necessariamente depositato in forma telematica; va sanzionato con l'inammissibilità l'eventuale deposito di tale atto in forma cartacea.

DECRETO INGIUNTIVO

Deposito telematico del ricorso per decreto ingiuntivo.

Formato dell'atto

[Tribunale di Vercelli, ordinanza del 4.8.2014](#)

L'invio in formato pdf-immagine determina mera irregolarità

L'atto inviato in formato pdf/immagine determina la mera irregolarità e non già nullità, visto che questa non è espressamente prevista.

[Tribunale di Livorno, ordinanza del 25.7.2014](#)

Deposito in formato .pdf ottenuto tramite scansione per immagini: nullità

Il ricorso per decreto ingiuntivo depositato in formato .pdf, ottenuto tramite la scansione per immagini, è nullo; in questo caso, lo scopo dell'atto non può essere raggiunto. Non è possibile disporre la rinnovazione degli atti (nel procedimento monitorio).

[Tribunale di Roma, provvedimento del 9.6.2014](#)

Inammissibile il ricorso per decreto ingiuntivo se è scansione di documento cartaceo e non la trasformazione in .pdf

E' inammissibile il ricorso per decreto ingiuntivo quando l'atto appare come una scansione di documento cartaceo e non la trasformazione in .pdf; non viene in soccorso l'art. 121 c.p.c. perché lo scopo non è raggiunto, in quanto questo è quello di inserirsi efficacemente in una sequenza intrinsecamente assoggettata alle regole tecniche che impongono l'adozione di particolari formati in luogo di altri.

Decreto ingiuntivo europeo

[Tribunale di Milano, sezione nona, decreto del 8.4.2015, n. 10488](#)

Ammissibile il deposito su supporto cartaceo

Il contrasto (sopravvenuto) tra la normativa europea che regola l'ingiunzione di pagamento europea (l'ingiunzione di pagamento segue le norme del Reg. CE 1896/2006 e va introdotta a mezzo di una procedura semplificata che prevede l'utilizzazione di moduli "standard" resi disponibili agli interessati) e la normativa interna che disciplina il ricorso per decreto ingiuntivo (giusto il disposto di cui all'art. 16-bis D.L. n. 179/2012, conv. in L. n. 221/2012, per tutti i ricorsi monitori depositati dopo il 30 giugno 2014 l'eventuale deposito su supporto cartaceo è sanzionato con l'inammissibilità) va risolto ritenendo ammissibile il deposito dell'ingiunzione europea su supporto cartaceo. Ciò in quanto: a. il procedimento monitorio europeo è istituito autonomo e diverso dai procedimenti monitori interni; b. il Regolamento n. 1896/2006 espressamente introduce una regolamentazione relativa alla forma della ingiunzione europea; c. alla luce delle direttive interpretative offerte dalla Corte di Giustizia.

Deposito dei titoli del ricorrente

[Tribunale di Verona, decreto del 8.8.2014](#)

Il ricorrente in via monitoria deve depositare gli originali dei titoli in formato cartaceo

Il ricorrente in via monitoria (con c.d. ricorso telematico) deve depositare gli originali, necessariamente in formato cartaceo, dei titoli sulla base dei quali agisce.

Procura alle liti

[Tribunale di Milano, sezione quarta, sentenza del 23.10.2013](#)

La procura può essere conferita anche su foglio separato

La procura alle liti, anche nel procedimento monitorio telematico, può essere conferita, oltre che a margine o in calce al ricorso, anche su foglio separato purché esso sia congiunto materialmente all'atto (ricorso) cui si riferisce; l'inserimento del foglio separato contenente la procura nella busta telematica firmata dal difensore con firma digitale costituisce la congiunzione materiale, nel sistema telematico, della procura all'atto dato anche il disposto dell'art. 10 D.P.R. n. 123 del 2001 che richiede, per la procura su supporto cartaceo, che essa sia trasmessa in copia informatica asseverata conforme con firma originale.

ESPROPRIAZIONE FORZATA

Nota di iscrizione a ruolo solo **con modalità telematiche**

Sull'art. 18, L. n. 162 del 2014 si veda il seguente schema: <http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2015/03/espropriazioneforzatelematica.pdf>